



REGOLAMENTO COMUNALE SULLA GESTIONE DEI RIFIUTI

del 30 giugno 2020

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 1	Campo d'applicazione.	pagina	3
Art. 2	Principi della gestione dei rifiuti.	pagina	3
Art. 3	Compiti del Comune.	pagina	3
Art. 4	Definizioni.	pagina	4
Art. 5	Obblighi dei detentori di rifiuti.	pagina	4
Art. 6	Eccezioni e modalità particolari di consegna.	pagina	5
Art. 7	Divieti.	pagina	5

TITOLO II ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA.

Art. 8	Raccolta dei rifiuti.	pagina	5
Art. 9	Utenti autorizzati.	pagine	6
Art. 10	Imballaggi, contenitori e esposizione.	pagina	6
Art. 11	Rifiuti esclusi dalla raccolta.	pagina	6
Art. 12	Smaltimento dei rifiuti esclusi dal servizio di raccolta.	pagina	7
Art. 13	Sospensione del servizio.	pagina	7

TITOLO III FINANZIAMENTO.

Art. 14	Principio.	pagina	7
Art. 15	Tassa base.	pagina	7
Art. 16	Tassa sul quantitativo.	pagina	8
Art. 17	Tassa sugli scarti vegetali.	pagina	9
Art. 18	Altre tasse causali.	pagina	9
Art. 19	Esigibilità.	pagina	9

TITOLO IV NORME FINALI.

Art. 20	Attuazione e misure d'esecuzione.	pagina	10
Art. 21	Rimedi giuridici.	pagina	10
Art. 22	Contravvenzioni.	pagina	10
Art. 23	Altre disposizioni.	pagina	10
Art. 24	Entrata in vigore e abrogazioni.	pagina	11

ALLEGATO 1 COMPLEMENTO AL REGOLAMENTO.

Disposizioni e normative di riferimento a livello federale e cantonale.	pagina	12
---	--------	----

Regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti
(del 30 giugno 2020)

IL CONSIGLIO COMUNALE DEL
COMUNE DI ORSELINA

in applicazione delle disposizioni normative federali e cantonali di riferimento
(Allegato 1)

d e c r e t a:

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI.

**Campo
d'applicazione.**

Articolo 1.

¹Il presente regolamento disciplina la gestione dei rifiuti sull'intero territorio del Comune di Orselina nonché il relativo finanziamento.

²Esso si applica a tutti i produttori e a tutti i detentori di rifiuti presenti sul territorio comunale.

**Principi della
gestione
dei rifiuti.**

Articolo 2.

¹La gestione dei rifiuti dev'essere orientata alla loro prevenzione, riduzione e valorizzazione. Il Comune, in particolare, punta a ridurre l'impatto ambientale legato alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti, migliorando il bilancio ecologico ed energetico complessivo della filiera promuovendo, di principio, il riciclaggio di tutte le materie che risultano riciclabili.

²Il Comune collabora su scala regionale con gli altri Comuni, promuove gli obiettivi del presente Regolamento, con attenzione al decoro pubblico e promuove la ricerca di soluzioni sostenibili a livello locale, in particolare collaborando con gli attori economici, commerciali, artigianali e industriali per quanto concerne il riutilizzo, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti.

**Compiti del
Comune.**

Articolo 3.

¹Il Comune provvede alla gestione dei rifiuti secondo i principi di cui all'art. 2 organizzando, in particolare, il servizio di raccolta dei rifiuti urbani su tutto il territorio comunale.

²In autonomia o in collaborazione con il Dipartimento del territorio, con l'Azienda Cantonale dei Rifiuti (ACR) e/o con le associazioni di categoria, esso promuove inoltre un'adeguata informazione e sensibilizzazione della cittadinanza in tema di rifiuti (ad es. mercatini dell'usato, azioni nelle scuole, campagne "anti-littering").

Definizioni.

Articolo 4.

¹Sono definiti rifiuti urbani, quelli che provengono dalle economie domestiche e/o da imprese con meno di 250 posti di lavoro a tempo pieno aventi una composizione analoga ai primi in termini di sostanze contenute e di proporzioni quantitative.

Sono considerati tali, in particolare:

- a) i rifiuti solidi urbani, ovvero i rifiuti urbani combustibili le cui singole componenti non sono riciclabili;
- b) i rifiuti solidi urbani ingombranti, ovvero i rifiuti solidi urbani che per le loro dimensioni o peso non possono essere collocati negli imballaggi autorizzati;
- c) le raccolte separate, ovvero i rifiuti urbani destinati in parte o completamente al riutilizzo, al riciclaggio o ad un trattamento speciale.

²I rifiuti industriali o aziendali sono quelli che provengono dalle imprese (industria, artigianato, servizi, commercio, agricoltura e selvicoltura) che, per la loro composizione e quantitativo, non possono essere considerati rifiuti urbani.

³Sono rifiuti speciali (RS) e rifiuti soggetti a controllo (RC) i rifiuti designati come tali dall'Ordinanza sul traffico di rifiuti del 22 giugno 2005 (OTRif) e dall'Ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico di rifiuti del 18 ottobre 2005 (OLTRif).

Obblighi dei detentori di rifiuti.

Articolo 5.

¹I rifiuti solidi urbani e i rifiuti solidi urbani ingombranti devono essere consegnati al servizio di raccolta comunale e/o presso i punti/centri di raccolta, secondo le modalità stabilite dal Municipio.

²Le raccolte separate che non possono essere riconsegnate direttamente presso i punti vendita, vanno consegnate ai punti/centri di raccolta o ai servizi di raccolta designati dal Municipio. Le raccolte separate non possono essere mescolate tra di loro o con altri rifiuti.

³Gli utenti privati possono provvedere personalmente al compostaggio decentralizzato dei loro scarti vegetali o da cucina. Gli scarti vegetali non compostati in questo modo devono essere consegnati ai punti/centri di raccolta o ai servizi di raccolta secondo quanto stabilito tramite ordinanza.

⁴I rifiuti industriali e aziendali devono essere smaltiti dai detentori, a loro spese, secondo le prescrizioni federali e cantonali vigenti.

⁵I rifiuti speciali e i rifiuti soggetti a controllo non raccolti dal servizio comunale vanno smaltiti, a spese del detentore, secondo le prescrizioni federali e cantonali vigenti.

⁶Tutti i detentori di rifiuti devono fornire all'autorità le informazioni che vengono loro richieste sulla tipologia e la quantità di rifiuti prodotti così come sulle modalità di smaltimento.

**Eccezioni e
modalità
particolari
di consegna.**

Articolo 6.

¹In casi eccezionali, il Municipio può dispensare il detentore dall'obbligo di consegna dei rifiuti al servizio comunale. Questa dispensa può avere una durata massima di un anno e può essere rinnovata.

²Chiunque crea disagi di qualsiasi natura al servizio di raccolta o produca rifiuti urbani in quantità significativamente maggiore rispetto alla media delle economie domestiche può essere obbligato dal Municipio a far capo ai servizi di raccolta rispettando specifiche disposizioni tecniche oppure a smaltire i propri rifiuti direttamente presso un'impresa di smaltimento autorizzata.

³Eccezionalmente e in casi debitamente motivati, il Municipio può rifiutare la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti mediante il proprio servizio e obbligare il detentore a provvedervi autonomamente secondo le prescrizioni vigenti.

Divieti.

Articolo 7.

Riservate le disposizioni federali e cantonali in materia, è severamente vietato:

- a) immettere rifiuti, anche triturati o diluiti, nelle canalizzazioni;
- b) abbandonare su terreno pubblico o privato rifiuti di ogni natura (littering);
- c) depositare rifiuti aggiuntivi qualora i contenitori o i punti di raccolta siano pieni (in questi casi l'utente deve portare i rifiuti in altri punti/centri di raccolta con disponibilità residue o posticiparne la consegna);
- d) l'incenerimento di rifiuti all'aperto o in caminetti e stufe;
- e) consegnare assieme agli scarti vegetali rifiuti organici di cucina e organismi alloctoni (neofite invasive), da smaltire ai sensi dell'OEDA;
- f) depositare rifiuti senza rispettare il decoro pubblico;

TITOLO II ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA.

**Raccolta
dei rifiuti.**

Articolo 8.

¹Il Municipio organizza e predispone il servizio di raccolta e i punti/centri di raccolta mediante ordinanza e sulla stessa indica:

- per quali rifiuti è previsto il servizio di raccolta e quali devono essere consegnati presso i punti/centri di raccolta;
- le modalità, il giro e la frequenza di raccolta dei rifiuti urbani.

²La raccolta è eseguita lungo le strade pubbliche ed eccezionalmente in quelle private, laddove puntualmente stabilito, tramite appositi imballaggi o contenitori secondo le indicazioni emanate dal Municipio.

³In casi particolari il Municipio può escludere determinate strade dal servizio di raccolta, obbligando gli utenti a provvedere secondo le disposizioni da esso stabilite.

Utenti autorizzati. Articolo 9.

¹Riservati eventuali accordi con altri Comuni o enti nonché specifiche autorizzazioni per singoli casi, i servizi comunali e le infrastrutture di raccolta organizzati possono essere utilizzati unicamente dalle persone fisiche o giuridiche residenti o aventi sede nel Comune di Orselina.

²Possono essere raccolti e smaltiti tramite questi servizi soltanto i rifiuti prodotti sul territorio del Comune di Orselina.

Imballaggi, contenitori e esposizione.

Articolo 10.

¹I rifiuti solidi urbani e le raccolte separate possono essere consegnati unicamente negli imballaggi e nei contenitori adibiti alla raccolta.

²Il Municipio stabilisce, tramite ordinanza, gli imballaggi autorizzati, le modalità di consegna e il tipo di contenitori autorizzati.

³Per stabili abitativi con più di 6 appartamenti, complessi residenziali e/o commerciali, aziende artigianali e alberghi, il Municipio può ordinare o autorizzare la posa di appositi contenitori per le varie tipologie di rifiuti. L'acquisto dei contenitori e la relativa manutenzione è a carico dei privati che devono porre attenzione al decoro pubblico.

⁴I cestini pubblici per i rifiuti servono esclusivamente per la raccolta occasionale di singoli rifiuti di piccole dimensioni e non possono essere utilizzati quali sostituti dei servizi di raccolta o dei punti/centri di raccolta.

Rifiuti esclusi dalla raccolta.

Articolo 11.

¹Sono escluse dal servizio di raccolta ordinario dei rifiuti urbani le seguenti tipologie di rifiuti:

- a) apparecchi elettrici ed elettronici e le loro componenti (televisori, radio, computer, aspirapolveri, frullatori, videogiochi, telefoni, stampanti, fotocopiatrici, toner, inchiostri, ecc.);
- b) apparecchi refrigeranti (frigoriferi, congelatori, ecc.);
- c) tubi e lampade fluorescenti, al neon e al mercurio;
- d) veicoli da rottamare e le loro componenti;
- e) rifiuti edili (materiale di sterro, di scavo e di demolizione);
- f) cadaveri e carcasse di animali, scarti di macelleria (pelli, ossa, budella, sangue, ecc.);
- g) sostanze auto-infiammabili, esplosive e radioattive;
- h) residui liquidi, fangosi e oleosi provenienti dai separatori di grassi e benzina;
- i) materiali inquinati da idrocarburi e prodotti chimici;
- j) polveri residue provenienti da impianti depurazione fumi;
- k) fanghi provenienti dalla vuotatura di fosse settiche, biologiche, pozzi neri, latrine, nonché il letame;
- l) pneumatici;
- m) scorie di industrie metallurgiche, fonderie e carpenterie;
- n) residui dei bagni di sviluppo fotografico, galvanici e zincatura;
- o) veleni;
- p) emulsioni e miscele bituminose;
- q) pesticidi, insetticidi, diserbanti e concimi;
- r) medicinali, termometri al mercurio, siringhe e rifiuti sanitari;
- s) carboni e scorie provenienti dalla pulizia di camini e caldaie.

²I rifiuti per i quali è disponibile una raccolta separata non possono essere mischiati e smaltiti assieme ai rifiuti solidi urbani ma devono essere consegnati presso i punti vendita o presso gli appositi punti/centri di raccolta.

³In caso di dubbio, prima di esporre o consegnare i rifiuti, l'utente deve informarsi sulle modalità di smaltimento presso il fornitore o consultare i servizi comunali e cantonali competenti.

Smaltimento dei rifiuti esclusi dal servizio di raccolta.

Articolo 12.

¹I rifiuti esclusi dal servizio di raccolta comunale devono essere smaltiti da colui che li produce, a proprie spese, conformemente alle disposizioni delle normative cantonali e federali vigenti.

²Il detentore di questi rifiuti, se del caso, deve ottenere le necessarie autorizzazioni da parte dell'autorità competente.

³Il Municipio può organizzare la raccolta separata per modeste quantità di rifiuti esclusi dal normale servizio di raccolta.

Sospensione del servizio.

Articolo 13.

I servizi di raccolta dei rifiuti possono essere temporaneamente sospesi a causa di eventi di forza maggiore. Nel limite del possibile l'utenza verrà avvisata.

I turni e le raccolte non saranno obbligatoriamente recuperati.

TITOLO III FINANZIAMENTO.

Principio.

Articolo 14.

¹Il Municipio stabilisce, mediante ordinanza, le tasse per la gestione dei rifiuti conformemente alle disposizioni federali e cantonali in materia.

²Esse si suddividono in tassa base (art. 15), tassa sul quantitativo (art. 16), tassa sugli scarti vegetali (art. 17) e altre tasse causali (art. 18).

³Il loro ammontare deve essere determinato in modo da ottenere mediamente una copertura dei costi del 100%, ritenuta la possibilità di dedurre, tramite accredito interno, i costi causati dalla produzione di rifiuti non imputabile ai cittadini.

⁴Il Municipio adegua periodicamente le tasse sulla base dei consuntivi e dei preventivi.

Tassa base.

Articolo 15.

¹La tassa base è destinata al finanziamento dei costi fissi di gestione, segnatamente:

- a) quelli amministrativi e del personale;
- b) di informazione e sensibilizzazione;
- c) di raccolta dei rifiuti solidi urbani, delle raccolte separate;
- d) di investimento;
- e) gli altri costi per i quali non è determinabile un nesso causale con i quantitativi di rifiuti prodotti.

²Sono assoggettate alla tassa base tutte le persone fisiche e giuridiche residenti o aventi sede nel Comune, comprese quelle proprietarie di residenze secondarie. L'assoggettamento è dato indipendentemente dalla frequenza o dall'intensità con le quali esse fruiscono dei servizi comunali.

³Mediante ordinanza il Municipio stabilisce, in particolare, le eventuali eccezioni all'assoggettamento, i casi di esenzione nonché l'ammontare della tassa base annua (IVA esclusa) entro i seguenti limiti:

	Minimo CHF	Massimo CHF
1. economia domestica primaria e secondaria indistintamente dall'ubicazione sul territorio	Fr. 80.--	Fr. 140.--
2. Negozi	Fr. 100.--	Fr. 170.--
3. Ristoranti		
- posti interni:	Fr. 6.--	Fr. 9.--
- posti esterni:	Fr. 3.--	Fr. 4.50
4. Alberghi, Ostelli, Case di cura, ecc.		
- posti letto:	Fr. 11.--	Fr. 16.--
5. Affittacamere		
- posti letto:	Fr. 7.--	Fr. 10.--
6. Conventi:	Fr. 160.--	Fr. 220.--
7. Industrie, artigianati, uffici, studi medici, ecc.	Fr. 100.--	Fr. 180.--

Tassa sul quantitativo.

Articolo 16.

¹La tassa sul quantitativo è determinata in funzione del volume di rifiuti prodotti ed è destinata a finanziare i costi di smaltimento (esclusa la raccolta) dei rifiuti solidi urbani (RSU) combustibili e non riciclabili contenuti nei sacchi ufficiali della spazzatura, compresi i costi di produzione e di distribuzione (IVA inclusa).

Essa è prelevata con la vendita dei sacchi ufficiali, le cui modalità di vendita sono stabilite dal Municipio mediante ordinanza.

²Il Municipio, tramite ordinanza, può prevedere delle facilitazioni di carattere sociale per i residenti nel Comune (domiciliati e dimoranti) che hanno bambini con età inferiore ai tre anni o per le persone al beneficio di rendite AVS/AI affette da problemi di incontinenza comprovati da prescrizione o certificato medico.

L'esenzione o la riduzione della tassa sul quantitativo non potrà essere superiore alla consegna di 1 rotolo di 10 sacchi da 35 litri ogni 2 mesi per bambino o persona al beneficio di rendita AVS/AI (per situazione che si modificano durante l'anno l'incentivo verrà riconosciuto pro rata temporis).

Sono esclusi da tali facilitazioni i residenti in casa per anziani o presso strutture ospedaliere.

³Il Municipio fissa l'ammontare della tassa sul quantitativo entro i limiti stabiliti dal Cantone.

**Tassa sugli
scarti vegetali.**

Articolo 17.

¹Ad eccezione per il sacco di carta da 110 litri che viene fatturato "a consegna per ogni sacco", per la raccolta e lo smaltimento degli scarti vegetali il Municipio stabilisce un'apposita tassa annua (IVA esclusa) entro i seguenti limiti:

- sacco da 110 litri:	min.	Fr. 1.70	max.	Fr. 3.—
- contenitore 120 litri:	min.	Fr. 40.—	max.	Fr. 60.—
- contenitore 140 litri:	min.	Fr. 45.—	max.	Fr. 65.—
- contenitore 240 litri:	min.	Fr. 60.—	max.	Fr. 90.—
- contenitore 340 litri:	min.	Fr. 70.—	max.	Fr. 100.—
- contenitore 360 litri:	min.	Fr. 75.—	max.	Fr. 110.—
- contenitore 800 litri:	min.	Fr. 150.—	max.	Fr. 220.—

²Le imprese del settore (giardinieri, selvicoltori, ecc. ...) devono provvedere in proprio allo smaltimento degli scarti vegetali provenienti dal loro lavoro.

**Altre tasse
causali.**

Articolo 18.

¹Per la raccolta e lo smaltimento di rifiuti ingombranti il Comune non preleva una tassa specifica.

In casi particolari il Municipio può mettere a disposizione il furgone e l'autista comunali per la raccolta di rifiuti ingombranti presso il domicilio dell'utente. Per questo servizio, il Municipio preleva una tassa (IVA esclusa) entro i seguenti limiti:

- per viaggio,
fino ad un max. di 1 mc. min. **Fr. 50.—** max. **Fr. 150.—**

Esigibilità.

Articolo 19.

¹La tassa base è stabilita mediante decisione per anno civile.

²La tassa base è dovuta per ogni categoria di cui all'art. 15 cpv. 3, anche se l'economia domestica è sfitta o l'attività non è temporaneamente in esercizio.

³In caso di trasferimento di domicilio o sede, vendita o acquisto di proprietà, cessazione o inizio di un'attività nel corso dell'anno, la tassa base viene prelevata nel seguente modo:

- se avvengono dei cambiamenti durante il primo semestre, la tassa è prelevata fino al 30 giugno al precedente utente e dal 1. luglio al 31 dicembre al nuovo.
- se i cambiamenti avvengono durante il secondo semestre, la tassa è dovuta interamente per tutto l'anno dal precedente utente, senza possibilità di frazionamento.

⁴Per i locatari di appartamenti ammobiliati la tassa è dovuta dal proprietario dell'immobile.

⁵In generale tutte le tasse sono esigibili entro 30 giorni dalla data di fatturazione. In caso di mancato pagamento nel termine stabilito è spedito un richiamo, a cui segue una diffida con un costo definito tramite ordinanza entro un minimo di Fr. 20.-- e un massimo di Fr. 50.—.

Sulle tasse non pagate è computato un interesse di mora a partire dalla notifica della diffida di pagamento.

⁶Tutte le bollette definitive costituiscono titolo esecutivo dalla loro scadenza e sono parificate a titolo esecutivo ai sensi dell'art. 81 LEF. Le spese causate dall'incasso forzato sono poste, unitamente agli interessi, a carico dell'utente in mora.

TITOLO IV NORME FINALI.

Attuazione e misure d'esecuzione.

Articolo 20.

¹Il Municipio attua il presente regolamento. Esso emana le necessarie ordinanze d'applicazione come pure eventuali disposizioni specifiche, in particolare per contenere la produzione di rifiuti e per migliorare e ottimizzarne lo smaltimento nel caso di manifestazioni o altri eventi organizzati sul territorio comunale.

²Il Municipio esercita le competenze previste dagli art. 107 cpv. 2 lett. b LOC e art. 24 RALOC ed è in generale autorizzato ad adottare tutte le misure necessarie a tutela dell'ambiente, della sicurezza, dell'igiene e del decoro pubblico. Esso veglia affinché i rifiuti siano smaltiti conformemente alle prescrizioni ed è quindi autorizzato ad ordinare la rimozione immediata, a spese dei responsabili, dei depositi abusivi di ogni genere di rifiuti (art. 5 ROTR).

³Per l'esecuzione coattiva e sostitutiva fa stato l'art. 26 LALPAmb.

⁴Se i rifiuti vengono depositati o smaltiti in modo inadeguato o illegale o se sussistono altri gravi motivi, gli imballaggi contenenti i rifiuti possono essere aperti ed ispezionati ai fini di controllo e accertamento da parte degli incaricati del Municipio.

⁵Per evitare abusi o danneggiamenti, i punti/centri di raccolta rifiuti possono essere dotati di videosorveglianza. Sono riservate le norme delle leggi e dei regolamenti applicabili in materia di protezione della personalità e dei dati personali.

Rimedi giuridici.

Articolo 21.

¹Le decisioni del Municipio sulle tasse possono essere impugnate con reclamo scritto al Municipio entro 15 giorni e le decisioni in merito ai reclami con ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dall'intimazione.

²Contro ogni altra decisione del Municipio relativa al presente regolamento è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dall'intimazione.

Contravvenzioni.

Articolo 22.

¹Conformemente all'art. 145 LOC e riservate altre leggi speciali, il Municipio punisce con una multa sino a Fr. 10'000.00 le contravvenzioni al presente regolamento, alle relative ordinanze municipali o alle norme federali o cantonali la cui applicazione gli è affidata.

Sono inoltre riservati i disposti di Legge speciale, segnatamente quelli della Legge sull'ordine pubblico e del relativo Regolamento sull'ordine pubblico e sulla dissimulazione del volto negli spazi pubblici.

²Sono riservate eventuali azioni per il risarcimento dei danni, oltre che la denuncia ai Dipartimenti cantonali competenti, nei casi di violazione delle disposizioni cantonali in materia.

Altre disposizioni.

Articolo 23.

Per tutto quanto non è contemplato nel presente Regolamento, fanno stato le disposizioni legislative federali e cantonali in materia e segnatamente quelle elencate nell'Allegato 1.

**Entrata in
vigore
e abrogazioni.**

Articolo 24.

¹Il presente Regolamento entra in vigore il 1. gennaio 2021, previa ratifica dell’Autorità cantonale competente.

²Con l’entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il Regolamento per il servizio comunale di raccolta ed eliminazione dei rifiuti del 16 dicembre 1996 e seguenti modifiche.

Approvato dal Consiglio comunale in data 30 giugno 2020.

Approvato dalla Sezione degli enti locali in data 27 ottobre 2020.

ALLEGATO 1

DISPOSIZIONI E NORMATIVE DI RIFERIMENTO

A livello federale:

- > Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983 (LPAmb).
- > Legge federale sulla protezione delle acque del 24 gennaio 1991 (LPAc).
- > Ordinanza sulla protezione delle acque del 28 ottobre 1998 (OPAc).
- > Ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti del 4 dicembre 2015 (OPSR).
- > Ordinanza sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi del 18 maggio 2005 (OPChim).
- > Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici del 18 maggio 2005 (ORRPChim).
- > Ordinanza sul traffico dei rifiuti del 22 giugno 2005 (OTRif).
- > Ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico di rifiuti del 18 ottobre 2005 (OLTRif).
- > Ordinanza concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente del 19 ottobre 1988 (OEIA).
- > Ordinanza contro l'inquinamento atmosferico del 16 dicembre 1985 (OIAt).
- > Ordinanza sui siti contaminati del 26 giugno 1998 (OSiti).
- > Ordinanza sugli imballaggi per bibite del 5 luglio 2000 (OIB).
- > Ordinanza concernente i sottoprodotti di origine animale del 25 maggio 2011 (OSOAn).
- > Ordinanza sull'emissione deliberata nell'ambiente del 10 settembre 2008 (OEDA)
- > Ordinanza concernente la restituzione, la ripresa e lo smaltimento degli apparecchi elettrici ed elettronici del 14 gennaio 1998 (ORSAE).
- > Aiuto all'esecuzione "Finanziamento dello smaltimento dei rifiuti urbani" del 2018 dell'UFAM.

A livello cantonale:

- > Legge cantonale d'applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 24 marzo 2004 (LALPAmb).
- > Legge d'applicazione della Legge federale contro l'inquinamento delle acque del 2 aprile 1975 (LALIA).
- > Regolamento generale della Legge cantonale di applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 17 maggio 2005 (RLaLPAmb).
- > Regolamento d'applicazione dell'Ordinanza tecnica sui rifiuti del 17 maggio 2005 (ROTR).
- > Regolamento d'applicazione dell'Ordinanza sul traffico di rifiuti del 10 luglio 2007 (ROTRif).
- > Regolamento d'applicazione dell'Ordinanza contro l'inquinamento atmosferico del 12 luglio 2005 (ROIAt).
- > Legge sull'ordine pubblico del 23 novembre 2015 (LORP).
- > Legge d'applicazione all'Ordinanza concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale del 23 giugno 2004 del 20 settembre 2010.
- > Piano di gestione dei rifiuti (PGR) del 27 novembre 2018.
- > Legge concernente l'eliminazione degli autoveicoli inservibili dell'11 novembre 1968 (il Regolamento d'applicazione è stato abrogato).
- > Legge concernente l'istituzione dell'Azienda Cantonale dei Rifiuti (ACR) del 24 marzo 2004 (LACR).
- > Regolamento per la consegna di rifiuti all'Azienda Cantonale dei Rifiuti (ACR) del 9 febbraio 2012.
- > Legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC).
- > Direttive SPAAS per il compostaggio centralizzato del gennaio 2012.
- > Direttive SPAAS per il compostaggio a bordo campo del gennaio 2012.